

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice — Chancery Division, con ordinanza 28 luglio 2003, nella causa Fulcrum Electronics Limited (In liquidation) contro The Commissioners of Customs and Excise

(Causa C-355/03)

(2003/C 251/13)

Con ordinanza 28 luglio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 18 agosto 2003, nella causa Fulcrum Electronics Limited (In liquidation) contra The Commissioners of Customs and Excise, la High Court of Justice — Chancery Division ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali: Le questioni pregiudiziali sono identiche alla causa C-354/03 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi pag. 6 di questa Gazzetta ufficiale.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 22 agosto 2003

(Causa C-364/03)

(2003/C 251/14)

Il 22 agosto 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Valero Jordana e M. Konstantinidis, membri del servizio giuridico, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo definito politiche e strategie per adattare progressivamente le turbine a vapore e a gas della centrale della DEI a Linoperamata, Creta, alla migliore tecnologia disponibile, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 13 della direttiva del Consiglio 28 giugno 1984, 84/360/CEE ⁽¹⁾, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali;
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

La menzionata centrale della DEI rientra indubbiamente nella categoria degli impianti industriali elencati nell'allegato I della direttiva 84/360 e costituisce un «impianto esistente» ai sensi dell'art. 2, n. 3, della stessa direttiva. Di conseguenza, la Repubblica ellenica è tenuta, ai sensi dell'art. 13 della direttiva, ad applicare politiche e strategie comportanti misure adeguate per adattare il citato impianto alla migliore tecnologia disponibile. Ai sensi dell'art. 16 della direttiva, tale obbligo sussiste dal 30 giugno 1987, e tuttavia la Repubblica ellenica non ha ancora definito le politiche e le strategie adeguate.

⁽¹⁾ GU L 188 del 16.7.1984, pag. 20.

Ricorso della Repubblica ellenica contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 agosto 2003

(Causa C-370/03)

(2003/C 251/15)

Il 27 agosto 2003 la Repubblica ellenica, rappresentata dal sig. Georgios Kanellopoulos, membro del consiglio giuridico dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciatore di Grecia, 27, rue Marie-Adélaïde, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la decisione della Commissione 2003/481/CE, nella parte in cui imputa al bilancio dello Stato membro, e non al FEAOG, sezione «garanzia», l'importo non recuperato da parte delle autorità elleniche di GRD 14 272 278 (EUR 41 884,90),
- disporre che la Comunità si accoli le conseguenze economiche del mancato recupero del citato importo.

Motivi e principali argomenti

- Violazione di forme sostanziali del procedimento, non avendo la Commissione convocato la Grecia per una discussione bilaterale conformemente all'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95.